



PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vicende anomale del processo: Contumacia, Sospensione, Interruzione, Estinzione, Riunione e Separazione dei processi

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo le vicende anomale che potrebbero verificarsi nel corso del processo civile, alterandone il fisiologico sviluppo. Tali vicende potrebbero riguardare gli **elementi soggettivi** del processo o il **suo sviluppo**.

Andremo quindi ad approfondire:

- la Contumacia
- la Sospensione
- l'Interruzione
- l'Estinzione
- la Riunione e la Separazione delle cause

Bene, non ci resta che cominciare...

La Contumacia

Si ha Contumacia quando la parte, benché regolarmente citata, **non si costituisce in giudizio**.

Ai sensi dell'art. 171 c.p.c., se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 307, comma 1 e 2 c.p.c. In particolare, salvo quanto previsto agli artt. 181 e 190 c.p.c., **il processo dovrà essere riassunto davanti allo stesso giudice entro il termine perentorio di 3 mesi**, che decorrono dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto o dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, **altrimenti il processo si estingue**. Una volta riassunto entro il termine anzidetto, il processo si estingue se nessuna delle parti si sia costituita o qualora il giudice, nei casi previsti dalla legge, ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Sempre ai sensi dell'art. 171 c.p.c., se nessuna delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra può costituirsi successivamente **fino alla prima udienza**, restando ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.

La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata **contumace** con **ordinanza** del giudice istruttore. È possibile distinguere la **contumacia dell'attore** e **quella del convenuto**, anche se è chiaro che la contumacia dell'attore rappresenta un'ipotesi meno frequente, considerato il fatto che chi agisce in giudizio ha poi evidentemente interesse a proseguire l'azione.

La Contumacia: Contumacia dell'attore

Si ha Contumacia dell'attore quando questi **non si costituisce entro i termini previsti dalla legge** e, contestualmente, il convenuto si costituisce nei termini di legge. Occorre fare una importante precisazione. Infatti, secondo quanto previsto

dall'art. 181 c.p.c., se l'attore costituito non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda senza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, comunicata dal cancelliere all'attore. Se questi non compare alla nuova udienza e il convenuto non chiede che si proceda in sua assenza, il giudice **ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo**. Nel dichiarare la Contumacia dell'attore il giudice istruttore, **se il convenuto ne fa richiesta**, ordina che il giudizio sia proseguito e provvede ai sensi dell'art. 187 c.p.c.

La Contumacia: Contumacia del convenuto

La Contumacia del convenuto è prevista dall'art. 291 c.p.c., a norma del quale se la mancata costituzione del convenuto dipende da un **vizio che comporta la nullità della notificazione della citazione**, il giudice istruttore, rilevato, concede un termine perentorio all'attore per rinnovarla. Se il convenuto non si costituisce neanche a questa udienza **è dichiarato contumace con ordinanza del giudice istruttore**.

Se **l'attore non procede invece alla rinnovazione della citazione**, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

La Contumacia: Atti che devono essere notificati al contumace

Alcuni atti del processo andranno notificati o comunicati alla parte contumace. In particolare:

- l'ordinanza con cui il giudice ammette l'interrogatorio o il giuramento e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, a prescindere da quale sia la parte che le propone, devono essere notificate personalmente al contumace entro il termine indicato dal giudice nell'ordinanza
- le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale
- tutti gli altri atti non sono invece soggetti a notificazione o comunicazione
- le sentenze, infine, sono notificate personalmente alla parte

La Contumacia: Costituzione del contumace e rimessione in termini

Resta inteso che la parte dichiarata contumace può **costituirsi tardivamente**, in ogni momento del procedimento **fino all'udienza di precisazione delle conclusioni**, depositando comparsa, procura e documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

Una volta costituitosi, il contumace può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, **sempre che sia in grado di dimostrare di non essersi costituito nei termini a causa della nullità della citazione o della notificazione o, comunque, per causa a lui non imputabile**.

Se il giudice ritiene verosimili i fatti allegati, quando occorre, ammette la prova dell'impedimento e provvede sulla rimessione in termini delle parti.

La Sospensione

Al verificarsi di determinati eventi stabiliti dalla normativa, il giudice dispone la **Sospensione** del processo, ossia il **temporaneo arresto del suo svolgimento**. Durante il periodo di Sospensione **non potranno essere compiuti atti del procedimento**. Inoltre, la Sospensione interrompe i termini in corso, che cominceranno a decorrere nuovamente dalla data della nuova udienza fissata dal giudice dopo la Sospensione.

Il codice di procedura civile prevede due forme di Sospensione: quella **necessaria** e quella **su istanza delle parti**.

Vediamo entrambe in dettaglio...

La Sospensione: La Sospensione necessaria

Ai sensi dell'art.295, il giudice dispone che il processo sia Sospeso tutte le volte in cui egli stesso o un altro giudice deve risolvere una controversia, **dalla cui definizione dipende la decisione della causa**. Tale Sospensione può essere:

- **imposta dalla legge** ("*ope legis*"), come nel caso della querela di falso
- oppure può essere rimessa alla **discrezionalità del giudice** ("*ope iudicis*")

In questo caso, ai fini della sospensione, tra le due controversie dovrà sussistere un rapporto di **conseguenzialità**, tale per cui il giudicato di un procedimento dispiegherà degli effetti anche sull'altro procedimento (e viceversa).

La Sospensione in tal caso serve ad evitare che possa esserci un **contrasto tra giudicati** e nei confronti del provvedimento che dispone la Sospensione del processo potrà essere proposto **regolamento di competenza**.

La Sospensione: La Sospensione su istanza di parte

La Sospensione può essere anche disposta **su istanza di tutte le parti per una sola volta**, qualora ricorrano **giustificati motivi**. In tal caso il giudice istruttore potrà disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo **non superiore a 3 mesi**, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

Per l'ipotesi di **Sospensione necessaria**, se il provvedimento che dispone la Sospensione non lo prevede espressamente, le parti dovranno proporre, con ricorso al giudice istruttore o al presidente del tribunale, **istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione** entro il termine perentorio di 3 mesi dalla cessazione della causa di Sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.

Nel caso di **Sospensione su istanza di parte**, l'istanza di fissazione dell'udienza deve essere proposta 10 giorni prima della scadenza del termine di Sospensione.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza saranno poi notificati da chi propone l'istanza alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

L'Interruzione

Anche l'Interruzione è un **arresto temporaneo del processo**, giustificato dalla **necessità di ripristinare il regolare contraddittorio**, qualora il verificarsi di determinati eventi, che potrebbero riguardare le parti, i loro rappresentanti e/o procuratori, determini il venir meno della loro partecipazione in giudizio.

Le **ipotesi di Interruzione** del processo possono riguardare:

- la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio, prima della costituzione, di una delle parti o del rappresentante legale, o la cessazione di tale rappresentanza
- la morte o la perdita della capacità della parte costituita o del contumace
- la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore



Se gli eventi che determinano l'Interruzione si verificano **prima della costituzione delle parti in giudizio**, l'Interruzione si produce *ipso iure*, indipendentemente dal provvedimento del giudice, che avrà dunque natura dichiarativa. Analogamente per gli eventi che colpiscono il procuratore della parte costituita.

Al contrario, se gli eventi interruttivi si verificano **in corso di causa**, l'Interruzione potrà essere dichiarata solo dopo che il procuratore abbia dichiarato in udienza l'evento interruttivo o lo abbia notificato alle altre parti.

In caso di sospensione del processo trovano applicazione le stesse regole viste per l'ipotesi di Sospensione: non potranno, cioè, essere compiuti atti del procedimento.

L'Interruzione: Prosecuzione del processo

Il processo deve essere **Proseguito** o **Riassunto** entro il **termine perentorio di 3 mesi dall'Interruzione, altrimenti si estingue**.

Il processo Interrotto **prosegue** con la costituzione in udienza, o con il deposito della comparsa di costituzione in cancelleria. Se non è fissata alcuna udienza, **la parte può chiedere** con ricorso al giudice istruttore o al presidente del tribunale **la fissazione dell'udienza**. Ricorso e decreto sono notificati all'altra parte dall'istante.

Se non avviene la Prosecuzione, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando ricorso e decreto a coloro che devono costituirsi per proseguirlo.

Nell'ipotesi di morte della parte, il ricorso dovrà contenere gli estremi della domanda e la notificazione potrà essere effettuata, entro un anno dalla morte, collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non compare all'udienza fissata, **si procederà in sua contumacia**.

L'Estinzione del processo

L'Estinzione del processo sopraggiunge quando, al verificarsi di un determinato evento, il processo non potrà proseguire e cesserà anticipatamente.

Il codice di procedura civile prevede due ipotesi di estinzione del processo:

- 1) per rinuncia agli atti del giudizio
- 2) per inattività delle parti

Vediamo queste ipotesi in maggior dettaglio...

Rinuncia agli atti del giudizio

Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il processo si Estingue per rinuncia agli atti, quando questa è accettata senza riserve e/o condizioni dalle **parti costituite** che potrebbero avere **interesse al proseguire il giudizio**.

Rinuncia e accettazione si configurano, quindi, come **dichiarazioni unilaterali** che costituiscono un accordo non negoziale, nel senso che producono degli effetti predeterminati sul piano processuale.

La Rinuncia e la conseguente accettazione devono essere dichiarate dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali, in maniera verbale in udienza o attraverso atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Una volta accertata la regolarità di Rinuncia e accettazione, **il giudice dichiara l'Estinzione del processo**.

Inattività delle parti

L'ipotesi di **Inattività delle parti** riguarda invece l'**inerzia delle parti rispetto alle attività processuali che tipicamente dovrebbero essere compiute a seguito della loro regolare costituzione in giudizio**. In tal caso l'Estinzione opererà **di diritto** e sarà dichiarata, anche d'ufficio, **con ordinanza del giudice istruttore o con sentenza del collegio**.

Afferiscono a tale casistica le seguenti ipotesi:

- quando, dopo la notificazione della citazione, nessuna delle parti si sia costituita entro i termini di legge o quando, dopo la costituzione delle stesse, il giudice abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, nei casi previsti dalla legge. In tal caso il processo dovrà essere riassunto davanti allo stesso giudice entro il termine perentorio di 3 mesi, che decorrono rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto o dalla data del provvedimento di cancellazione, altrimenti il processo si estingue
- una volta riassunto, il processo si Estingue se nessuna delle parti si sia costituita o qualora il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo
- il processo si Estingue altresì qualora la parte alla quale spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbia provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o fissato a norma di legge dal giudice. In quest'ultimo caso, tale termine non potrà essere inferiore a 1 mese e superiore ai 3 mesi

Comunicazione e Impugnazione dell'ordinanza

L'ordinanza che dichiara l'Estinzione, se pronunciata **fuori udienza**, deve essere **Comunicata** alle parti dal cancelliere. Contro di essa è possibile proporre **reclamo al collegio**, che decide in camera di consiglio con **sentenza**, se respinge il reclamo, e con **ordinanza** non impugnabile se l'accoglie.

L'estinzione del processo non estingue l'azione e rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le eventuali pronunce sulla competenza.

Inoltre, le prove raccolte possono essere utilizzate in altri procedimenti come argomenti di prova.

Riunione e Separazione dei processi

La Riunione dei processi può essere disposta in due casi, previsti rispettivamente dagli artt. 273 e 274 c.p.c. e cioè:

- 1) quando i procedimenti sono relativi alla **stessa causa**
- 2) o quando riguardano **cause connesse**

Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Quando più procedimenti relativi alla **stessa causa** pendono davanti allo **stesso giudice**, questi ne ordina – anche d'ufficio – la **Riunione**. Se tali procedimenti pendono, però, davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, il giudice ne dà notizia al presidente che, sentite le parti, ordina con decreto la Riunione delle cause, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

Se più procedimenti relativi a **cause connesse** pendono davanti allo **stesso giudice**, questi anche d'ufficio può disporre la Riunione. Anche in questo caso, se tali procedimenti pendono davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, il giudice ne riferisce al presidente che, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate nella stessa udienza per i provvedimenti opportuni.

La separazione delle cause

Parimenti, il giudice istruttore o il collegio possono ordinare la Separazione delle azioni cumulate nello stesso procedimento qualora vi sia istanza di tutte le parti, ovvero quando la prosecuzione della loro Riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito le vicende anomale del processo.

In particolare, abbiamo trattato:

- la Contumacia
- la Sospensione
- l'Interruzione
- l'Estinzione
- la Riunione e la separazione delle cause

Grazie per l'attenzione!